

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **D. Lgs. 150/2022 - Titolo IV “Disciplina organica della giustizia riparativa”, Capo V “Servizi per la giustizia riparativa”, art. 63 “Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa”. Istituzione “Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione per il Distretto di Corte d’Appello di Ancona”.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Contrasto al Disagio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Contrasto al Disagio e la dichiarazione dello stesso che l’atto non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- Di istituire presso il Settore Contrasto al disagio della Direzione Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 150 del 10 ottobre 2022, il "Centro per la giustizia riparativa e la mediazione per il Distretto di Corte d’Appello di Ancona", con le modalità organizzative di cui all’allegato 1 al presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 28/2008: “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”;
- L.R. 16/2011 “Modifica alla L.R. 28/08 - Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti”;
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 istitutiva delle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- Principi base delle Nazioni Unite sull’impiego dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale (Risoluzione ECOSOC 2002/12) e la Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, la quale, in particolare, preso atto della necessità di promuovere una maggiore partecipazione degli stakeholders, inclusi vittima e autore dell’illecito, le altre parti coinvolte e la più ampia comunità, individua la giustizia riparativa: quale metodo attraverso il quale bisogni ed interessi delle suddette parti possono essere identificati e soddisfatti in maniera equilibrata, equa e concertata; quale strumento per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa l’importante ruolo degli individui e della collettività nel prevenire e nel rispondere alla devianza e ai conflitti a essa associati, incoraggiando in tal modo risposte della giustizia penale più costruttive; quale spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell’esprimere i propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti, senza che l’incontro sia preordinato all’affermazione delle ragioni della vittima su quelle dell’autore del reato;
- Legge n. 134 del 27 settembre 2021: “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;
- D. Lgs. N. 150 del 10/10/2022: “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;
- Decreto del Ministro della giustizia 25 luglio 2023, n. 97 (23G00108), recante “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;
- Decreto Ministeriale 9 giugno 2023 - Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività, ai sensi degli articoli 60, c2 e 93 c2 e c3 del D.Lgs. 150/2022 di attuazione della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L. 134/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
- Decreto Ministeriale 9 giugno 2023 - Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, recante: Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa, ai sensi dell'articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10, del d. lgs. 150/2022 di attuazione della l. 134/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
 - Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023 - Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività»;
 - "Intesa, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa" (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU;
 - Decreto del Ministro della Giustizia 23 ottobre 2024, recante "Individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art.16 comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. n. 84/2015", attributivo di competenze in subiecta materia alla Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
 - Verbali delle sedute dell'11 febbraio, 14 maggio 2025 e 29 luglio 2025 della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, convocata ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2022, nei quali si dà atto dell'esposizione delle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del medesimo decreto, dell'interpretazione operativa dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa in materia penale (LEP) e delle linee di indirizzo per la progressiva istituzione dei Centri per la giustizia riparativa sul territorio;
 - Incontri della Conferenza Locale per la giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 150/2022, del 06/03/2024, 30/06/2025 e 08/07/2025.
 - DGR 1443/2025 "D. Lgs. 150/2022 - Titolo IV "Disciplina organica della giustizia riparativa", Capo V "Servizi per la giustizia riparativa", art. 63 "Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa". Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Corte d'Appello di Ancona.
 - Decreto n. 34/CDI del 09/03/2026 "D. Lgs. 150/2022 – Art. 63 – Avvio di indagine di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mercato finalizzata all'eventuale individuazione di operatori economici per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di giustizia riparativa che siano in grado di fornire 5 mediatori esperti per il "Centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d'Appello di Ancona – Regione Marche";

- Decreto n. 62/CDI del 29/04/2026 "D. Lgs. 36/2023. Art. 50 co. 1 lett. B) Affidamento diretto finalizzato all'acquisizione del servizio di giustizia riparativa per il "Centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d'Appello di Ancona – Regione Marche". CIG BB6724A168";
- ID 40789661|06/05/2026 "Lettera commerciale/contratto per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, finalizzato all'acquisizione del servizio di giustizia riparativa per il "Centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d'Appello di Ancona – Regione Marche" CUP B79I26000040001 – CIG BB6724A168".

Motivazione

Il D. Lgs. 150/2022 *"Attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"* al Titolo IV "Disciplina organica della giustizia riparativa", Capo V "Servizi per la giustizia riparativa", all'art. 63 "Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa", il comma 1 prevede che "I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo" e al comma 5 che "La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di Appello, il Procuratore generale presso la Corte di Appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di Appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa.

Secondo quanto previsto all'art.63, comma 2 del D. Lgs. 150/2022: "Per ciascun distretto di Corte di Appello è istituita la Conferenza Locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:

- a) il Ministero della Giustizia;
- b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di Appello;
- c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di Appello;
- d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di Appello;
- e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di Appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.

Per il finanziamento dei Centri per la giustizia riparativa e per le prestazioni dei relativi servizi, all'art.67 del D. Lgs. 150/2022 è stato previsto un finanziamento annuo di € 4.438.524,00 a partire dal 2022. Successivamente la Legge di Bilancio n. 197/2022 ha incrementato di 5 milioni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di euro annui a decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, previsto all'articolo di cui sopra, per una dotazione complessiva attuale di € 9.438.524,00.

Con D.M. 9 giugno 2023, è stato istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa e sono stati disciplinati:

- i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco,
- il contributo per l'iscrizione allo stesso,
- le cause di incompatibilità,
- l'attribuzione della qualificazione di formatore,
- le modalità di revisione e vigilanza sull'elenco,
- la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività.

Con D.M. 9 giugno 2023, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, ha disciplinato le forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché le modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa.

Con D.M. 15 dicembre 2023, sono stati modificati i requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed inoltre il termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023.

Per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), il 08/02/2024 in sede di Conferenza nazionale per la giustizia riparativa è stata esaminata e discussa la proposta dei "Livelli essenziali e uniformi delle prestazioni nell'ambito dei servizi per la giustizia riparativa". La proposta condivisa è stata inviata il 16/02/2024 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere sottoposta alla Conferenza Unificata. Con nota 8863 del 22/05/2024 il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai fini dell'intesa in Conferenza Unificata, ha trasmesso la relazione tecnica sui Livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa. Il 4 luglio 2024, in sede di Conferenza Unificata, è stata sancita l'Intesa, ai sensi dell'articolo 62 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per i "Livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa".

Con nota n. 6910 del 20/02/2024 il Ministro della Giustizia ha delegato al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, le attività propedeutiche all'individuazione dei partecipanti alla Conferenza Locale per la Giustizia Riparativa della Regione Marche. Il primo incontro della Conferenza Locale per la Giustizia Riparativa si è tenuto il 6 marzo 2024.

Istituita la Conferenza Locale, ha subito dato attuazione al proprio mandato, ovvero quanto previsto al sopra citato art. 63 comma 5. La ricognizione sui servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d'intesa stipulati con uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici presenti nel distretto di Corte d'Appello, operanti alla data del 31/12/2023,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

secondo l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 150/2022, effettuata dalla Regione Marche, è stata puntualmente predisposta e condivisa con la Conferenza Locale.

Successivamente all'incontro della Conferenza Locale per la Giustizia riparativa del 30/06/2025, con n. protocollo 0897150 del 04/07/2025, il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione ha inviato al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione generale del personale, delle risorse per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile – Ufficio II, la conferma della disponibilità della Regione Marche *“ad impegnarsi ad attivare suddetto servizio, facendo assumere al CRMC la funzione, a tutti gli effetti prevista dalla norma, di centro per la giustizia riparativa per il territorio della Corte d'Appello di Ancona che svolgerà, su mandato degli uffici giudiziari, programmi di giustizia riparativa che producano determinati effetti sia processuali sia nella fase di esecuzione della pena”*. Confermando *“l'impegno a garantire al servizio tutti i requisiti essenziali, stabiliti dai Livelli Essenziali delle Prestazioni e previsti per legge e, in particolare, di dotarlo di 6 mediatori tutti iscritti al Registro Nazionale previsto dal D.L.gs. 150/2022 che svolgano almeno 120 ore settimanali di attività, a seguito del trasferimento contributo ministeriale previsto per il funzionamento e nel rispetto delle procedure ammissibili per l'acquisizione di tale personale, nei tempi necessari al perfezionamento delle stesse”*.

A seguito dell'esame e della verifica dei documenti prodotti durante gli incontri della Conferenza Locale per la Giustizia Riparativa del 06/03/2025, 30/06/2025 e 08/07/2025, con protocollo 1043177 del 07/08/2025 è stato comunicato alla Regione Marche l'esito della valutazione effettuata dalla medesima Conferenza, a seguito della quale si è proceduto ad inserire nell'elenco, di cui all'articolo 92 *“Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti”*, comma 2 *“La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all'esperienza maturata almeno nel quinquennio precedente il ((31 dicembre 2023)) e il curriculum degli operatori in servizio alla data del ((31 dicembre 2023)), verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63”* del Decreto n. 150 del 2022, il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti, quale: - Centro Nazionale di Mediazione dei Conflitti.

Successivamente all'incontro della Conferenza Locale per la Giustizia Riparativa per il Distretto di Corte di Appello di Ancona (Centro), tenutasi in data 08 luglio 2025 e alle linee di indirizzo prospettate nelle Conferenze Nazionali del 11 febbraio, 14 maggio e 29 luglio 2025, con nota m_dg.DGMC.07/08/2025.0058110.U del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, è stato inviato al Presidente della Regione Marche lo schema di *“Protocollo d'Intesa per l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa nel distretto di Corte d'Appello di Ancona”* per l'istituzione e gestione del Centro per la giustizia riparativa.

Con DGR 1443/2025 è stata approvata, e successivamente sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale, il sopracitato *“Protocollo d'intesa per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d'Appello di Ancona”*.

Con nota prot. N. 1346533 del 22/10/2025 il Ministero della Giustizia ha trasmesso al Settore Contrasto al Disagio il Protocollo sottoscritto dall'Onorevole Ministro.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È previsto il rinnovo tacito per ulteriori trienni, salva disdetta, da comunicarsi con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Con Decreto 34/CDI/2026 è stata avviata, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023, un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici, per l'affidamento diretto del servizio di giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023, in grado di fornire 5 mediatori esperti in giustizia riparativa per il "Centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d'Appello di Ancona – Regione Marche".

Nei termini stabiliti è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della Cooperativa Sociale a R.L. "Lella 2001" con sede legale in Via Beata Lavinia Sernardi n. 7, 63066 Grottammare (AP), Codice fiscale e partita IVA 01706910443. L'offerta pervenuta è risultata congrua e rispondente in termini di prezzo-qualità con il capitolato tecnico approvato con il Decreto n. 34CDI/2026 sopra citato.

Pertanto con Decreto 62/CDI/2026 il servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale a R.L. "Lella 2001".

Con ID 40789661|06/05/2026 è stato sottoscritto, dalla Dirigente del Settore Contrasto al Disagio e dal Rappresentante legale della Cooperativa "Lella 2001", il contratto che ha validità dal 11/05/2026 al 10/05/2027.

Al fine di garantire quanto previsto dai LEP, è in fase di individuazione l'Ente che fornirà il Servizio di mediazione linguistica, necessario per fornire supporto agli stranieri che non sono in grado di utilizzare la lingua italiana.

Con il presente atto si intende adempiere, ai sensi del D. Lgs. 150/2022, a quanto previsto all'Art. 3 "Impegni delle parti" del Protocollo di Intesa per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Corte d'Appello di Ancona, punto 3.2 *"L'Ente si impegna altresì ad adottare il provvedimento istitutivo del Centro per la giustizia riparativa e a garantire, di conseguenza, l'effettiva attivazione del servizio al più tardi entro quindici giorni dalla ricezione della quota di finanziamento di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022.*

Si propone pertanto di istituire presso il Settore Contrasto al Disagio della Direzione Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 150 del 10 ottobre 2022, il Centro per la giustizia riparativa e la mediazione per il Distretto di Corte d'Appello di Ancona, come in Allegato 1 "CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE PER IL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI ANCONA – REGIONE MARCHE".

La Dirigente del Settore Contrasto al Disagio assicura il coordinamento complessivo del procedimento, autorizza le istruttorie tecniche, presidia il monitoraggio e l'esecuzione contrattuale; gestisce le interlocuzioni ministeriali e le eventuali criticità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si dà infine atto che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Claudia Paci

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

Claudia Paci

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione

Maria Elena Tartari

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento

Roberta Maestri



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO



**CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE PER IL DISTRETTO DI
CORTE D'APPELLO DI ANCONA – REGIONE MARCHE**

- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 istitutiva delle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- Principi base delle Nazioni Unite sull'impiego dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale (Risoluzione ECOSOC 2002/12) e la Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la quale, in particolare, preso atto della necessità di promuovere una maggiore partecipazione degli stakeholders, inclusi vittima e autore dell'illecito, le altre parti coinvolte e la più ampia comunità, individua la giustizia riparativa: quale metodo attraverso il quale bisogni ed interessi delle suddette parti possono essere identificati e soddisfatti in maniera equilibrata, equa e concertata; quale strumento per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa l'importante ruolo degli individui e della collettività nel prevenire e nel rispondere alla devianza e ai conflitti a essa associati, incoraggiando in tal modo risposte della giustizia penale più costruttive; quale spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell'esprimere i propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti, senza che l'incontro sia preordinato all'affermazione delle ragioni della vittima su quelle dell'autore del reato;
- Legge n. 134 del 27 settembre 2021: "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";
- D. Lgs. N. 150 del 10/10/2022: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";
- Decreto del Ministro della giustizia 25 luglio 2023, n. 97 (23G00108), recante "Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";
- Decreto Ministeriale 9 giugno 2023 - Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività, ai sensi degli articoli 60, c2 e 93 c2 e c3 del D. Lgs. 150/2022 di attuazione della L. 134/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
- Decreto Ministeriale 9 giugno 2023 - Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, recante: Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa, ai sensi dell'articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10, del d. lgs. 150/2022 di attuazione della l. 134/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere

definizione dei procedimenti giudiziari;

- Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023 - Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività»;
- "Intesa, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa" (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU;
- Decreto del Ministro della Giustizia 23 ottobre 2024, recante "Individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. n. 84/2015", attributivo di competenze in subiecta materia alla Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- Verbali delle sedute dell'11 febbraio, 14 maggio 2025 e 29 luglio 2025 della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, convocata ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2022, nei quali si dà atto dell'esposizione delle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del medesimo decreto, dell'interpretazione operativa dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa in materia penale (LEP) e delle linee di indirizzo per la progressiva istituzione dei Centri per la giustizia riparativa sul territorio;
- Incontri della Conferenza Locale per la giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 150/2022, del 06/03/2024, 30/06/2025 e 08/07/2025.
- DGR 1443/2025 "D. Lgs. 150/2022 - Titolo IV "Disciplina organica della giustizia riparativa", Capo V "Servizi per la giustizia riparativa", art. 63 "Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa". Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Corte d'Appello di Ancona.
- Decreto n. 34/CDI del 09/03/2026 "D. Lgs. 150/2022 – Art. 63 – Avvio di indagine di mercato finalizzata all'eventuale individuazione di operatori economici per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di giustizia riparativa che siano in grado di fornire 5 mediatori esperti per il "Centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d'Appello di Ancona – Regione Marche";
- Decreto n. 62/CDI del 29/04/2026 "D. Lgs. 36/2023. Art. 50 co. 1 lett. B) Affidamento diretto finalizzato all'acquisizione del servizio di giustizia riparativa per il "Centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d'Appello di Ancona – Regione Marche". CIG BB6724A168";
- ID 40789661|06/05/2026 "Lettera commerciale/contratto per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, finalizzato all'acquisizione del servizio di giustizia riparativa per il "Centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d'Appello di Ancona – Regione Marche" CUP B79I26000040001 – CIG BB6724A168"

Il “Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione per il Distretto di Corte d’Appello di Ancona – Regione Marche” ha sede presso la Regione Marche, in Via Raffaello Sanzio n. 85 – 60125 Ancona – Tel. 071 806 4555 – mail:

centromediazioneconflitti@regione.marche.it

coordinatore.crmc@regione.marche.it

PEC regione.marche.contrastodisagio@emarche.it

Gli orari di apertura del Centro sono i seguenti:

- lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
- martedì – giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Su richiesta, è possibile concordare un appuntamento in altro orario.

Per qualsiasi altra informazione si rimanda al sito istituzionale:

<https://www.regionemarche.it/Regione-Utile/Sociale/Persone-sottoposte-a-provvedimenti-dell'autorit%C3%A0-giudiziaria/Centro-regionale-per-la-mediazione-dei-conflitti>

Requisiti

Il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione per il Distretto di Corte d’Appello di Ancona (denominato in breve “Centro”) garantisce il rispetto dei seguenti requisiti, previsti nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità:

- a) Rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge e dei principi europei e internazionali in materia (articolo 2, comma 1, secondo periodo, del testo LEP);
- b) Accesso ai programmi favorito e indiscriminato senza limiti temporali, previa informazione dei partecipanti effettiva, completa e obiettiva, e consenso consapevolmente espresso (articolo 3 del testo LEP);
- c) Offerta dell’intera gamma e tipologia di programmi (articolo 2, comma 2, del testo LEP);
- d) Impiego di mediatori esperti in giustizia riparativa in possesso della qualifica legale e inseriti nell’apposito elenco (articolo 2, comma 3, primo periodo, del testo LEP);
- e) Numero e caratteristiche dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa assegnati ad ogni programma (articolo 4, comma 1, primo periodo, prima ipotesi, del testo LEP);
- f) Avvalimento di mediatori esperti dell’Ente locale o dotazione degli stessi a mezzo di appalto a esterni, o avvalimento di enti del terzo settore o mediante convenzione (articolo 2, comma 3, secondo periodo, del testo LEP);
- g) Garanzia della diversificazione dei profili dei mediatori esperti rispetto all’età, competenze e professionalità pregresse e, ove possibile, secondo l’equilibrio di genere (articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del testo LEP);
- h) Impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini nei programmi che coinvolgono vittime vulnerabili e utilizzo di particolare cura e attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti (articolo 4, comma 6, del testo LEP);

- i) Impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini e utilizzo di specifiche modalità di informazione, comunicazione e raccolta del consenso nei programmi che coinvolgono minori (articolo 4, comma 5, del testo LEP);
- j) Tempo necessario allo svolgimento del programma, trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti e confidenzialità dei programmi stessi (articolo 4, commi 2 e 3, del testo LEP);
- k) Esiti riparativi dei programmi (articolo 5 del testo LEP);
- l) Disponibilità di spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi stessi, privi di barriere architettoniche e accessibili alle persone con disabilità o ridotta mobilità, nonché idonei ad assicurare in concreto libertà di partecipazione, riservatezza e indipendenza (articolo 4, comma 1, primo periodo, seconda ipotesi, e secondo periodo, del testo LEP);
- m) Garanzia di un numero totale di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno, che siano anche traduttori e, ove necessario, anche di lingue storiche riconosciute (articolo 4, comma 4, del testo LEP);
- n) Garanzia di un numero di mediatori esperti pari a sei a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno (articolo 2, comma 3, secondo periodo, del testo LEP).

Il Centro, qualora necessario, si avvarrà di interpreti che siano anche traduttori di lingue storiche riconosciute, ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 150/2022.

Programmi di giustizia riparativa

Secondo quanto previsto dall'Art. 53 del D. Lgs. 150/2022 "Programmi di giustizia riparativa", comma 1, i programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal medesimo D. Lgs. Essi comprendono:

- a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;
- b) il dialogo riparativo;
- c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

Funzionamento

Per il suo funzionamento il Centro, secondo quanto stabilito nei LEP, si avvale di n. sei (6) mediatori esperti in giustizia riparativa regolarmente iscritti nell'Elenco Nazionale dei mediatori esperti in giustizia riparativa. I suddetti mediatori garantiscono il loro servizio per 20 ore settimanali, per un totale di 120 ore complessive a settimana, per un periodo di dieci

(10) mesi per ciascun anno del triennio previsto (e per i successivi). Uno dei mediatori esperti, dipendente regionale, assolve anche il ruolo di coordinatore del Centro.

Le risorse per il funzionamento sono assicurate dai finanziamenti assegnati all'uopo alla Regione Marche dal Ministero della Giustizia.

Il Centro potrà avvalersi della collaborazione gratuita di mediatori esperti in giustizia riparativa, regolarmente iscritti nell'Elenco nazionale.

Formazione

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2022 e dai due DM 9 giugno 2023, la Regione, per conto del Settore Contrasto al Disagio, sottoscrive Protocolli d'Intesa con le Università per garantire l'attuazione di quanto previsto all'Art. 59 del D. Lgs. 150/2022, ovvero:

- a. La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.
- b. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.
- c. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63.
- d. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.
- e. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.
- f. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.
- g. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.
- h. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.
- i. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
- j. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi

della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.